Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 giugno 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO [illegible]101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 32

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 aprile 1981, n. **15.**

Imposta di registro ed imposte dirette. Legge 5 dicembre 1978, n. 787 - Incentivi fiscali per il risanamento finanziario delle imprese.

CIRCOLARE 14 maggio 1981, n. **20.**

Imposte sul reddito. Trattamento tributario degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari. Art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, nel testo approvato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 891.

SOMMARIO

CIRCOLARE 24 aprile 1981, n. 15. Imposta di registro ed imposte dirette. Legge 5 dicembre 1978, n. 787. Incentivi fiscali per il risanamento finanziario delle imprese . Pag. 5

Premessa . . . . » 5

Parte prima. — IMPOSTA DI REGISTRO . . . . » 6

Beneficio dell'imposta di registro di un milione di lire - Soggetti beneficiari . . » 6

Documentazione da produrre agli uffici del registro . . . . » 6

Benefici spettanti agli atti costitutivi e agli aumenti di capitale delle società consortili nonché agli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali . . . . » 7

Ambito di applicazione dell'imposta fissa . . . . » 7

Parte seconda. — IMPOSTE DIRETTE:

Criteri generali e ambito di applicazione della norma . . . . » 7

A) DISPOSIZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CHE PARTECIPANO O SONO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETÀ CONSORTILI, ISCRITTE NELL'APPOSITO ALBO TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA . . . . » 7

1) Delimitazione soggettiva . . . . » 7

2) Contenuto del beneficio . . . . » 8

a) Formazione del fondo . . . . » 8

b) Contabilizzazione delle perdite e delle minusvalenze relative a partecipazioni nelle società consortili . . . . » 9

c) Estinzione della partecipazione per liquidazione della società consortile o per smobilizzo . . . . » 9

B) DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERZI ACQUIRENTI DELLE AZIONI SOTTOSCRITTE DALLE SOCIETÀ CONSORTILI . . . . » 10

1) Terzi acquirenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche . . » 10

2) Terzi acquirenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche . » 11

C) OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI CREDITI VERSO IMPRESE INDUSTRIALI POSTE IN ESSERE DA AZIENDE DI CREDITO E DA ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE . » 11

1) Operazioni di consolidamento poste in essere da aziende di credito ordinario . . . . » 11

2) Operazioni di consolidamento poste in essere da istituti di credito a medio e lungo termine . . . . » 12

CIRCOLARE 14 maggio 1981, n. 20. Imposte sul reddito. Trattamento tributario degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari. Art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, nel testo approvato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 891 . . . . » 12

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 aprile 1981, n. **15.**

Imposta di registro ed imposte dirette. Legge 5 dicembre 1978, n. 787. Incentivi fiscali per il risanamento finanziario delle imprese.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici del registro

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Al comando generale della guardia di finanza

e, per conoscenza:

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle direzioni generali del Ministero delle finanze

Al Consiglio nazionale del notariato

PREMESSA

La legge 5 dicembre 1978, n. 787, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, recante « disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese », ha introdotto benefici fiscali diretti ad incentivare l'« afflusso di capitali nelle imprese industriali » interessate da piani di risanamento produttivo economico e finanziario.

In grandi linee il provvedimento, entrato in vigore il 29 dicembre 1978, tende a realizzare l'anzidetto obiettivo attraverso un meccanismo che si articola nel modo che segue:

1. — Istituzione di società consortili per azioni da costituire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di capitale e per emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti. La durata delle società consortili è limitata a cinque anni.

Ai fini della identificazione soggettiva delle società di che trattasi l'art. 1 del provvedimento in esame richiede specifici requisiti. Peraltro poiché alla Banca d'Italia è demandata la vigilanza sulle attività svolte da dette società, ed atteso che presso la stessa Banca d'Italia è istituito apposito albo al quale le società consortili devono essere iscritte prima di iniziare la loro attività, deve ritenersi che, per l'applicazione dei benefici fiscali, l'iscrizione in detto albo è di per sé sufficiente alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

2. — Individuazione dei soggetti ammessi a partecipare al capitale delle società consortili ovvero ad associarsi in partecipazione alle stesse, entro determinati limiti fissati in relazione al capitale delle società consortili medesime così stabiliti:

a) istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale, con limite di partecipazione del cinquanta per cento del capitale delle società consortili per ciascuno di essi;

b) aziende ed istituti di credito (diversi da quelli di cui alla lettera *a*), con limite di partecipazione del venti per cento per ciascuno di essi;

c) enti e società diversi dagli istituti e dalle aziende di credito con limite complessivo di partecipazione del quaranta per cento.

3. — Possibilità per le imprese industriali di ottenere il consolidamento dei loro debiti pregressi verso le aziende e istituti di credito, sulla base di una previsione di recupero attuata secondo determinate modalità.

Per la realizzazione di tale finalità sono previste le agevolazioni di natura fiscale che si pongono come incentivo, per i soggetti interessati, ad attuare talune operazioni che, sotto il profilo prettamente economico non risulterebbero compensative dei rischi ed oneri inerenti ai finanziamenti occorrenti alle imprese industriali oggetto di risanamento finanziario.

Delle agevolazioni fiscali contenute nel provvedimento occorre operare una preliminare distinzione tra quelle che investono il campo dell'imposizione indiretta e quelle che, invece, ineriscono alla determinazione dei redditi dei soggetti interessati e che, quindi, si muovono nella specifica sfera dell'imposizione diretta. Peraltro la cennata distinzione si pone esclusivamente in funzione di una esigenza correlata alla diversa struttura dei tributi in argomento e quindi per pure ragioni di sistematica risultando comunque il complesso delle agevolazioni fiscali unitariamente volto alla incentivazione delle operazioni previste dalla legge in esame.

In aderenza al cennato criterio di ripartizione della materia e seguendo l'ordine secondo il quale le diverse disposizioni di natura fiscale si inseriscono nel contesto del provvedimento, nella trattazione che segue si esamineranno, nella parte prima, le disposizioni fiscali attinenti all'imposizione indiretta, mentre nella parte seconda saranno illustrate le incentivazioni fiscali in materia di imposte sui redditi.

PARTE PRIMA

IMPOSTA DI REGISTRO

Beneficio dell'imposta fissa di registro di un milione di lire - Soggetti beneficiari.

Il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 787 dispone testualmente:

« Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale delle società consortili indicate nell'art. 1 e gli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali di cui agli articoli 1 e 2 sono soggetti alla imposta di registro nella misura di un milione di lire ».

Si premette che, a parere dello scrivente, con il ricorso allo strumento della « società consortile », il legislatore ha inteso affidare il perseguimento delle finalità di risanamento ad organismi distinti dai singoli istituti di credito ma da essi realizzati in concorso con altri istituti o con altri enti ed aziende pubbliche con esclusione di ogni partecipazione di carattere individuale.

La concessione, quindi, del beneficio tributario va subordinata preliminarmente all'esatta individuazione dei soggetti ammessi a partecipare alla costituzione della società consortile, e, subito dopo, al controllo dei limiti di capitale che tali soggetti possono sottoscrivere.

Tanto premesso sembra opportuno ricordare, qui di seguito, i soggetti che possono partecipare alla costituzione delle società consortili:

a) istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale (limite massimo di partecipazione, per ciascun istituto, del 50% dell'intero capitale della società consortile);

b) aziende ed istituti di credito, diversi da quelli indicati nella lettera *a*) (limite massimo di partecipazione, per ciascuna azienda di Stato, del 20% dell'intero capitale della società consortile);

c) enti e società diversi dagli istituti e dalle aziende di credito, con limite di partecipazione complessivo pari al 40% del loro capitale.

Documentazione da produrre agli uffici del registro.

Poiché il controllo sulle società consortili viene sempre effettuato dalla Banca d'Italia, presso la quale come è già stato evidenziato nella premessa è stato istituito un apposito albo ove le società consortili stesse debbono essere iscritte prima di iniziare l'attività, sarà sufficiente, ai fini della concessione del beneficio tributario, che le società in parola comprovino, con apposito certificato della Banca d'Italia da prodursi al competente ufficio del registro, la loro iscrizione in detto albo.

Nel caso in cui tale iscrizione non risulti ancora effettuata le società di cui trattasi potranno essere ammesse al beneficio anzidetto, a condizione che forniscano la prova di avere ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia, di cui all'art. 1 della legge.

Gli uffici del registro dovranno, inoltre, controllare che l'oggetto statutario dell'attività della società consortile sia conforme a quello previsto dal citato art. 1 della legge in esame e cioè: sottoscrizione e vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumento di capitale ed emissione di obbligazioni convertibili, connesse a piani di risanamento produttivo economico e finanziario delle imprese emittenti.

La presenza di qualsiasi altra disposizione negli statuti, non collegabile direttamente alla norma tributaria in esame, non potrà che condurre all'ordinario pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 4 della tar. allegato *A* parte prima al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Benefici spettanti agli atti costitutivi e agli aumenti di capitale delle società consortili nonché agli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali.

Occorre, al riguardo, tenere distinti i benefici spettanti agli atti costitutivi e agli aumenti di capitale delle società consortili da quelli relativi agli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali.

Relativamente alla prima fattispecie, si ritiene che l'Ufficio, oltre ad accertare l'esistenza dei requisiti di cui sopra, debba richiedere, ove non sia stato allegato all'atto costitutivo, lo statuto della società consortile dal quale risulti che la società è stata costituita con durata non superiore ai 5 anni per gli specifici fini della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

Comunque, l'ufficio del registro presso il quale sia stato registrato l'atto, dovrà, entro i termini di decadenza di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, richiedere alla Banca d'Italia la conferma circa l'iscrizione all'albo delle società di cui trattasi; ove, poi, la società, per qualsiasi motivo, non fosse stata iscritta all'albo, l'agevolazione della tassa fissa dovrà essere revocata e dovranno essere corrisposte le normali imposte di registro.

Sembra opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici sul caso di proroga (ovviamente entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge), fino a cinque anni dalla costituzione delle società aventi durata inferiore; in tal caso la delibera, ove non riguardi anche un aumento di capitale, se adottata prima della scadenza di detto termine, non potrà che essere assoggettata all'imposta fissa di L. 20.000 ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), tar. all. *A*, parte prima del ripetuto decreto n. 634.

Per quanto concerne gli aumenti di capitale delle società, gli stessi scontano l'imposta fissa di L. 1.000.000 a condizione che siano connessi ai piani di risanamento, cioè quando siano previsti come strumenti per la realizzazione del risanamento o comunque collegati a tale realizzazione.

Al riguardo si precisa che la suddetta connessione dell'operazione di aumento di capitale dovrà risultare dalla delibera stessa.

Riguardo poi agli aumenti di capitale di società che controllano le società da risanare, si precisa che, oltre alle delibere dei cennati aumenti ed al relativo piano, deve anche essere allegata, come parte integrante, la situazione patrimoniale dalla quale risulti che le società controllanti non possiedano azioni di altre so-

cietà e non abbiano crediti verso altre società per un ammontare complessivo superiore al 20% del proprio capitale.

Si deve, poi, far presente che, in tema di aumento di capitale delle imprese, l'agevolazione riguarda tutto l'aumento di capitale anche nel caso in cui non vi partecipi direttamente la società consortile o vi partecipi solo in parte.

La formulazione del primo comma dell'art. 3, infatti, richiede soltanto che l'aumento sia in connessione ai piani di risanamento, ma non detta alcuna limitazione in merito alla natura dei soggetti che ad esso partecipano.

Ambito di applicazione dell'imposta fissa.

Per quanto riguarda l'imposta fissa di L. 1.000.000, si precisa che essa non deve essere immediatamente applicata in sede di registrazione delle relative delibere essendo tali atti sottoposti alla disciplina degli atti subordinati alla condizione sospensiva della sottoscrizione dei titoli.

Si ritiene, infatti, che nel cennato caso trovi applicazione la procedura risultante dal combinato disposto degli articoli 18 e 26 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 634, la quale consente la provvisoria applicazione dell'imposta fissa di L. 20.000, da corrispondere all'atto della registrazione, mentre l'applicazione della differenza tra l'imposta fissa di lire 1.000.000 e quella di L. 20.000 già pagata deve essere rinviata al momento dell'effettiva sottoscrizione dei titoli.

Sembra opportuna ancora qualche considerazione sulla portata della norma.

Poiché l'art. 1 dà facoltà alle banche e agli altri istituti di credito di partecipare alle imprese consortili anche mediante associazione in partecipazione, appare chiaro che l'imposta fissa di cui al primo comma dell'art. 3 si debba applicare anche per tali contratti.

Infine, si deve osservare che, nell'indicare come oggetto delle società consortili l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, l'art. 3 nulla prevede in merito alla tassazione di tali operazioni. Peraltro, poiché la emissione di tali titoli convertibili è connessa all'aumento di capitale, si ritiene che, a causa di tale connessione tra l'emissione di obbligazione e l'aumento di capitale, anche la delibera di emissione delle obbligazioni convertibili debba essere tassata con l'imposta fissa di L. 1.000.000, mentre non deve essere percepita alcuna imposta al momento della conversione delle obbligazioni in azioni.

PARTE SECONDA

IMPOSTE DIRETTE

Criteri generali e ambito di applicazione della norma.

Le agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi si muovono su due principali direttrici:

a) incentivazione alla partecipazione al capitale delle costituende società consortili ed al collocamento delle azioni di imprese industriali da esse sottoscritte attraverso una particolare esenzione diretta ai terzi acquirenti (art. 3, commi secondo e terzo);

b) agevolazioni intese a facilitare il consolidamento dei crediti da parte delle aziende di credito (art. 5, commi secondo e terzo).

In ordine alle agevolazioni di cui al punto *a*) va fatta una ulteriore distinzione tra le incentivazioni dirette ai soggetti che partecipano al capitale delle società consortili e quelle accordate ai terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle società consortili.

Per contro, il regime agevolativo recato dall'art. 5 ha per destinatari le sole aziende di credito e gli istituti di credito a medio e lungo termine.

Sulla base della cennata distinzione l'esame delle disposizioni che recano agevolazioni fiscali viene effettuato partitamente, per soggetti beneficiari e contenuto, secondo il seguente schema:

A) Disposizioni relative ai soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili (art. 3, secondo comma);

B) Disposizioni relative ai terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle società consortili (art. 3, terzo comma);

C) Operazioni di consolidamento di crediti verso imprese industriali poste in essere da aziende di credito e istituti di credito a medio e lungo termine (articolo 5, commi secondo e terzo).

La operata ripartizione della materia si pone solo per una esigenza di esposizione; peraltro il complesso delle agevolazioni fiscali contenute nel provvedimento è intimamente connesso e interdipendente, per cui uno stesso soggetto può essere contemporaneamente destinatario di una o più delle agevolazioni menzionate. Si ponga, ad esempio, il caso di una azienda di credito che partecipi a società consortili, che acquisti inoltre azioni sottoscritte da altre società consortili e che ponga anche in essere operazioni di consolidamento di crediti ai sensi dell'art. 5 del provvedimento. Tale azienda di credito potrà usufruire, per ciascuna delle operazioni poste in essere, delle menzionate agevolazioni.

A) DISPOSIZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CHE PARTECIPANO O SONO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETÀ CONSORTILI, ISCRITTE NELL'APPOSITO ALBO TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA.

1) *Delimitazione soggettiva*

La individuazione dei destinatari della agevolazione prevista nel secondo comma dell'art. 3 comporta l'implicito rinvio all'art. 1 dello stesso provvedimento che, in relazione al diverso limite massimo di partecipazione, così li raggruppa:

a) istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale;

b) aziende di credito;

c) enti e società diversi dagli istituti e dalle aziende di credito.

La predetta indicazione dei soggetti destinatari appare di per sé sufficiente a delimitare l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento; va appena precisato che nel settore del credito sono ricomprese tutte

le aziende esercenti il credito ordinario che rientrano, pertanto, nel concetto di « azienda di credito », mentre per quanto attiene al credito speciale (a medio e lungo termine) il riferimento è operato limitatamente agli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale, con esclusione, quindi, degli istituti di credito agrario, fondiario, ecc.

Quanto agli enti e società richiamati alla lettera *c*) occorre precisare che tra questi rientrano, oltre che i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, anche le società di persone.

Per quanto più specificamente attiene alle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è da rilevare che l'ambito di applicazione del provvedimento non trova limitazione alcuna e che quindi potenzialmente include tutti i soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e pertanto anche gli enti non commerciali di cui alla lettera *c*) di detto articolo e le società ed enti non residenti indicati nella successiva lettera *d*).

2) *Contenuto del beneficio*

Il secondo comma dell'art. 3 della legge, nel consentire ai soggetti partecipanti o associati in partecipazione alle società consortili la possibilità di operare specifici accantonamenti a fronte dei conferimenti effettuati, reca espressa deroga ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 2425 del codice civile; nel contempo si pone anche come implicita deroga alla norma fiscale che all'art. 67, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non ammette, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dal titolo V dello stesso decreto.

L'esigenza di sottrarre la disciplina del fondo di che trattasi alla normativa generale di ordine sia civilistico che fiscale si pone essenzialmente in relazione al particolare carattere che viene ad assumere detto fondo la cui funzione trascende quella della copertura di specifici rischi, connessi a prevedibili perdite sulla partecipazione, per assumere, in parte e al verificarsi di talune condizioni, quella di una vera e propria riserva in esenzione da imposta. Si realizza in tal modo un esonero tributario che va oltre il riconoscimento della perdita sofferta, consentendo al contribuente nei casi e alle condizioni che saranno in seguito descritti, la formazione di una riserva di utili non soggetti a tributo, in sospensione di imposta.

Il meccanismo attraverso il quale si perfeziona il particolare trattamento agevolativo può così delinearsi:

1) i soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili possono operare accantonamenti, fiscalmente rilevanti, fino a concorrenza del settantacinque per cento dell'ammontare complessivo dei conferimenti e in misura non superiore, per ciascun periodo di imposta, ad un quarto di tale ammontare;

2) al verificarsi di perdite e di minusvalenze relative alle predette partecipazioni è ammessa, in alternativa, la loro deducibilità dal reddito imponibile ovvero la totale o parziale compensazione con le somme accantonate con conseguente riduzione del fondo;

3) la parte delle somme accantonate, pari all'importo dei rimborsi di capitale conseguiti in sede di liquidazione delle società consortili o di smobilizzo delle partecipazioni, concorre a formare il reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui i rimborsi ed i realizzi si verificano.

L'esecuzione delle cennate operazioni rende opportune talune precisazioni che qui di seguito si espongono nello stesso ordine sopra indicato.

a) *Formazione del fondo.*

L'arco temporale entro il quale è consentita l'attivazione e l'incremento del fondo di che trattasi comprende gli esercizi interessati da partecipazioni nelle società consortili. Pertanto il fondo potrà essere costituito nell'esercizio in cui il soggetto assume la partecipazione e gli accantonamenti potranno operarsi in tutti gli esercizi in cui permane detta partecipazione entro i limiti stabiliti dalla norma. Poiché la durata massima delle società consortili è fissata in cinque anni questo periodo costituirà anche il limite entro il quale sarà possibile operare accantonamenti al fondo.

In ordine alla costituzione in bilancio dell'apposito fondo previsto dalla norma si rileva che, nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto partecipi a più società consortili, per la verifica delle condizioni di ordine temporale come pure dei limiti di imputazione delle quote e dei realizzi, sarà necessario redigere un allegato che dia dimostrazione dell'andamento complessivo del fondo in relazione alle distinte partecipazioni.

Occorre, inoltre, precisare che, quand'anche per i soggetti partecipanti non ricorressero gli obblighi della tenuta di contabilità ordinaria (articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600), da detti obblighi non potrà tuttavia prescindersi per il soddisfacimento delle condizioni di ordine contabile imposte dalla norma, in relazione alla esplicitazione dell'apposito fondo e della sua successiva utilizzazione.

Pertanto le società di persone o gli enti che si avvalgono della contabilità semplificata, ove assumano partecipazioni in società consortili ed intendano usufruire dei benefici previsti dal provvedimento in esame, dovranno attivare una contabilità ordinaria al fine di soddisfare gli obblighi di rilevazione innanzi descritti, facendone espressa opzione in dichiarazione.

Quanto alla determinazione dei limiti relativi alle quote di accantonamento e all'ammontare complessivo raggiungibile dal fondo si precisa che la base di riferimento è data dall'ammontare della partecipazione quale risulta iscritto in bilancio al momento della sua assunzione, a nulla rilevando le successive modificazioni che possono intervenire in conseguenza di una diversa valutazione operata ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 o di una parziale alienazione.

Ciò discende dalla particolarità del fondo in parola di cui innanzi si è accennato; ed invero, col consentire la deducibilità delle minusvalenze e perdite relative alla

partecipazione direttamente dal reddito dell'esercizio senza imporre l'utilizzo del fondo si è voluto, di fatto, lasciare a tale fondo quel carattere di riserva aggiuntiva il cui fine va oltre quello della copertura di uno specifico rischio. D'altro canto la parziale alienazione delle partecipazioni influenzerà il fondo stesso nel limite del capitale realizzato attraverso una corrspondente imputazione al reddito dell'esercizio interessato. L'argomento sarà più approfonditamente esaminato sotto i punti *b*) e *c*).

b) *Contabilizzazione delle perdite e delle minusvalenze relative a partecipazioni nelle società consortili.*

La disciplina delle perdite e delle minusvalenze patrimoniali trova collocazione normativa, agli effetti fiscali, nelle disposizioni dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Nel caso specifico di partecipazioni, dette perdite e minusvalenze potranno verificarsi sia in sede di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 sia in dipendenza della loro alienazione.

In tale ambito, la disposizione del secondo comma dell'art. 3 del provvedimento in esame, che prevede la deducibilità di dette perdite o minusvalenze dal reddito imponibile dei soggetti partecipanti a società consortili, non deroga alla generale disciplina di determinazione del reddito di impresa. Ciò che, invece, costituisce effettiva deroga a tale disciplina è la prevista possibilità di operare le predette deduzioni ai fini reddituali anche senza interessare, o interessando solo parzialmente, lo specifico fondo eventualmente già costituito. Pertanto, nel limite in cui i soggetti destinatari si avvalgono di tale facoltà, in relazione ad una stessa perdita, opera due volte la deduzione dal reddito imponibile: una prima volta in sede di accantonamento al fondo, una seconda a titolo di perdita o minusvalenza effettiva. Come si vedrà al successivo punto *c*), l'accantonamento al predetto fondo svolge, entro certi limiti, semplice funzione di sospensione di imposta ma, al verificarsi di talune circostanze, assume anche il carattere di vero e proprio esonero tributario. E' in tale prospettiva che il fondo di che trattasi, relativamente alla parte non utilizzata per la copertura delle perdite e minusvalenze verificatesi, va oltre la specifica funzione di conto acceso ai rischi della partecipazione per integrare, per contro, quella di riserva in sospensione ovvero in esenzione da imposta.

In considerazione della particolarità del meccanismo di imputazione delle perdite quali innanzi delineato, ed atteso che, ai fini equitativi, non sembra logico accordare un minor beneficio fiscale a quei soggetti che, per ragioni contingenti di bilancio, si siano trovati, in determinati esercizi, nella necessità di coprire le perdite facendo ricorso all'apposito fondo, si consente che, entro l'arco temporale stabilito dalla legge per la sua formazione, il fondo stesso possa essere reintegrato di eventuali precedenti utilizzi; ciò, ovviamente, con l'osservanza degli stessi limiti stabiliti dalla norma per la sua prima formazione (75 per cento della partecipazione con massimo, per ciascun esercizio di un quarto di detto ammontare).

c) *Estinzione della partecipazione per liquidazione della società consortile o per smobilizzo.*

Il secondo comma dell'art. 3 in esame dispone, da ultimo, che « la parte delle somme accantonate pari all'importo dei rimborsi di capitale conseguiti in sede di liquidazione delle società consortili o di smobilizzo delle partecipazioni concorrerà a formare il reddito imponibile nel periodo di imposta in cui i rimborsi ed i realizzi si verificano ».

Con quest'ultima enunciazione normativa si definisce in tutti i suoi aspetti il complesso meccanismo di operatività del fondo di che trattasi e si realizza il contenuto del beneficio fiscale.

Si è già detto della particolarità del fondo in argomento. Tale particolarità emerge soprattutto in relazione alla citata ultima disposizione.

E' infatti regola generale dei fondi accesi a specifici rischi l'imputabilità a reddito della residua parte non utilizzata nell'esercizio in cui il rischio connesso viene a cessare.

La disposizione in esame, per contro, assoggetta ad imposizione non l'intero accantonamento operato, e non utilizzato, ma la sola parte di esso corrispondente ai rimborsi di capitale conseguiti. Pertanto i soggetti che partecipano a società consortili possono, al limite, beneficiare di un esonero tributario pari al 75 per cento della partecipazione (ipotesi di perdita dell'intero capitale investito); ciò, come innanzi precisato, al di là delle deduzioni operabili negli esercizi interessati dalla partecipazione per perdite o minusvalenze.

In concreto il beneficio si sostanzia in un vero e proprio contributo alle perdite sopportate dalle società partecipanti alle società consortili che si quantifica nell'ammontare dell'esonero di imposta sull'accantonamento residuale.

Anche se la norma non reca disposizioni in ordine alla destinazione della eventuale quota che residua del fondo, la non imponibilità fiscale e la disponibilità che emerge a fini civilistici, essendo venuto meno lo specifico rischio, ne permettono la riassunzione a riserva liberamente disponibile.

Per prospettare in termini concreti le operazioni relative al meccanismo di applicazione del beneficio fiscale innanzi esaminato si formula la seguente esemplificazione.

Si ponga il caso di un'impresa che abbia assunto una partecipazione in una società consortile per un ipotetico valore di 100. A fronte di tale partecipazione la predetta impresa accantona nello specifico fondo quote annue non superiori a 25 sino a raggiungere l'ammontare massimo consentito (75).

Si ammetta pure che durante tutto il periodo del possesso della predetta partecipazione l'impresa non abbia operato alcuna alienazione neppure parziale della stessa e che abbia mantenuto costante la valutazione al costo di sottoscrizione.

Alla liquidazione della società consortile consegue un rimborso di capitale di 20.

In tale sede l'impresa provvederà a registrare in contabilità l'estinzione della partecipazione (100), a fronte della quale si contabilizza un ricavo di 20 ed una minusvalenza di 80 che non viene imputata all'apposito fondo ma al reddito dell'esercizio.

Contemporaneamente il fondo di accantonamento, per la parte del rimborso conseguito (20), dovrà essere imputato al reddito dell'esercizio e pertanto da 75 si ridurrà a 55.

A questo punto risulta che l'impresa ha regolarmente dedotto la perdita subita sulla partecipazione (80) ed inoltre ha usufruito di un esonero d'imposta pari a quello corrispondente al residuo risultante dal fondo di accantonamento (55). Detto fondo, come innanzi precisato, costituirà — ad avvenuto smobilizzo della partecipazione — una riserva disponibile in esenzione da imposta.

Allo stesso risultato si sarebbe pervenuti se, negli esercizi interessati dalla partecipazione, fossero state operate svalutazioni dei relativi titoli ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Si ponga, ad esempio, che l'impresa in parola, nell'esercizio precedente la liquidazione, abbia ridotto da 100 a 60 il valore di bilancio della partecipazione imputando la minusvalenza di 40 al reddito dell'esercizio stesso e che, nell'anno successivo, abbia ricavato, in sede di liquidazione della società consortile, lo stesso valore di 20 come nell'esempio sopra descritto.

Nel registrare in contabilità l'operazione relativa alla estinzione della partecipazione, a fronte del suo ultimo valore di bilancio (60) verrà contabilizzato un ricavo di 20 ed una minusvalenza di 40.

Si avrà quindi lo storno di parte del fondo per un ammontare pari al ricavo (20).

La perdita complessiva della partecipazione è stata egualmente pari a 80, ma ha interessato per 40 l'esercizio precedente alla liquidazione e per altre 40 il successivo.

L'ammontare residuo del fondo in esenzione da imposta rimane anche in questa ipotesi pari a 55.

B) Disposizioni relative ai terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle società consortili

Il terzo comma dell'art. 3 del provvedimento in esame dispone benefici fiscali in favore dei terzi che acquistano azioni sottoscritte da società consortili. Trattasi delle azioni di cui all'art. 1 della stessa legge, ossia delle azioni emesse da imprese industriali in connessione a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario, ed anche delle azioni emesse da società che controllano le imprese industriali in parola, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 dello stesso provvedimento. Restano quindi escluse le obbligazioni convertibili in azioni sottoscritte ai sensi delle richiamate disposizioni. La esclusione è da porsi in relazione al fatto che non vi è ragione di prevedere agevolazioni per le obbligazioni che conferiscono il diritto al rimborso del valore cartolare, a meno che non siano successivamente convertite in azioni, nel qual caso l'agevolazione si applica per l'acquisto di queste.

Sotto il profilo soggettivo si rende opportuno precisare che, stante l'esplicito riferimento della norma ai « terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle società consortili », o dai soci di queste che ne siano divenuti assegnatari in sede di liquidazione delle società stesse il beneficio resta limitato ai terzi che acquistano le azioni direttamente dalle società consortili, per cui gli eventuali ulteriori trapassi non sono ammessi al particolare regime agevolativo.

Il contenuto sostanziale del beneficio in parola e le modalità di applicazione sono diversi a seconda che i terzi acquirenti siano soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

1) *Terzi acquirenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

Il beneficio assume natura di un vero e proprio esonero tributario che opera nei limiti della detrazione ammessa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ed ha quali destinatari tutti i soggetti passivi di tale tributo, indipendentemente dalla natura del reddito posseduto.

Il meccanismo di applicazione è abbastanza semplice:

nel periodo d'imposta in cui è sostenuta la spesa per l'acquisto delle azioni sottoscritte dalle società consortili e nei due successivi è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche un importo pari al dieci per cento del prezzo di acquisto sino ad un massimo di due milioni di lire. La detrazione complessiva per i tre periodi può quindi raggiungere il limite del trenta per cento della spesa sostenuta per un massimo di sei milioni di lire, nel rispetto, tuttavia, del limite di due milioni stabilito per ciascun periodo d'imposta;

condizione per l'ammissione del beneficio è che sia dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per il quale la detrazione è richiesta;

la dimostrazione della suddetta condizione deve essere tassativamente resa attraverso il deposito delle azioni presso una azienda di credito e l'attestazione da parte di questa circa la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta, da allegarsi alle dichiarazioni dei redditi nelle quali viene fatto valere il beneficio.

In ordine alla condizione di « ininterrotto possesso » è appena il caso di precisare che, nel primo periodo d'imposta per il quale la detrazione è chiesta, la condizione stessa si realizza ove vi sia stato l'ininterrotto possesso delle azioni dalla data di acquisto al 31 dicembre, in qualsiasi momento dell'anno l'acquisto stesso si sia perfezionato. Nei due periodi successivi la condizione è soddisfatta attraverso la dimostrazione del possesso continuato che deve necessariamente riferirsi all'intero arco dell'anno.

Tra i soggetti destinatari del beneficio in questione si pongono anche le società di persone contemplate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Peraltro, stante il particolare regime della diretta imputazione ai soci dei redditi prodotti da tali soggetti, in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute, ne discende che anche il beneficio esonerativo connesso all'acquisto delle azioni di che trattasi da parte di società di persone deve essere attribuito, nella stessa proporzione, ai singoli soci, ferma restando per ciascuno di questi il limite

massimo di detrazione, tenendo conto anche delle eventuali azioni acquistate direttamente. La dimostrazione dell'ininterrotto possesso, con le modalità innanzi richiamate, resta, ovviamente, a carico della società.

2) *Terzi acquirenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche*

Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il beneficio recato dal terzo comma dell'art. 3 si atteggia in modo diverso da quello accordato in favore delle persone fisiche in quanto assume natura di semplice sospensione d'imposta nei limiti ivi stabiliti.

Questo è il meccanismo di applicazione:

nel periodo d'imposta nel quale è sostenuta la spesa per l'acquisto delle azioni in parola e nel successivo, nella determinazione del reddito dei predetti soggetti sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione, anche in deroga dell'art. 2425 del codice civile, in misura non superiore al venticinque per cento del prezzo d'acquisto;

condizione per l'ammissione al beneficio è che dalle scritture contabili risulti l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale l'accantonamento è operato;

le perdite e le minusvalenze relative alle azioni acquistate debbono essere imputate ai fondi costituiti con le modalità sopra indicate. Limitatamente alla parte non compensata da detti accantonamenti tali perdite e minusvalenze si rendono deducibili ai sensi degli articoli 57 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Anche se la norma non lo dispone espressamente, per la sua esplicita previsione in ordine alla possibilità di costituzione di un fondo per la copertura del rischio di valutazione dei titoli, discende che il beneficio è applicabile nell'ambito dell'esercizio di impresa, che, se è sempre ravvisabile nelle società commerciali, per gli enti si configura per le attività commerciali eventualmente svolte, tra le quali ultime è pure da ricondurre l'operazione di assicurazione di partecipazioni azionarie qualora costituisca oggetto specifico di detta attività commerciale.

Come già precisato in relazione all'applicazione della disposizione recata dal secondo comma dell'art. 3, relativamente ai soggetti partecipanti alle società consortili, anche per l'applicazione del beneficio in rassegna occorre che i soggetti destinatari abbiano il supporto della contabilità ordinaria che è necessario presupposto per la esplicitazione contabile degli adempimenti richiesti.

Quanto alla condizione di ininterrotto possesso che nel caso in esame deve trovare dimostrazione nelle risultanze contabili, essa si realizza, per l'esercizio in cui si procede all'acquisto delle azioni, indipendentemente dal momento in cui esso si verifica purché le azioni stesse rimangano nel patrimonio del soggetto sino alla chiusura dell'esercizio stesso. Per il periodo di imposta successivo la condizione risulterà ovviamente soddisfatta solo ove il possesso delle azioni si estenda per tutto l'arco temporale dell'esercizio sociale.

Data la specifica natura dell'accantonamento che è, per espressa menzione legislativa, finalizzato alla « copertura del rischio di svalutazione » ed atteso che tale fondo consente l'anticipata deducibilità dal reddito di esercizio di future prevedibili perdite sulle partecipazioni assunte, nella misura massima del cinquanta per cento del loro costo, ne discende che, nel momento in cui dovesse procedersi all'alienazione totale o parziale dei predetti titoli azionari e residuasse, dopo la copertura dell'eventuale perdita, un accantonamento al fondo costituito ai sensi della richiamata disposizione agevolativa, lo stesso dovrà essere recuperato al reddito dell'esercizio in cui tale smobilizzo si è verificato. Così pure, in caso di parziale alienazione dei titoli stessi, la parte del fondo che dovesse risultare eccedente il consentito limite di copertura del rischio (cinquanta per cento) dovrà essere recuperata al reddito dell'esercizio in cui i titoli sono stati alienati.

C) OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI CREDITI VERSO IMPRESE INDUSTRIALI POSTE IN ESSERE DA AZIENDE DI CREDITO E DA ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

L'art. 5 della legge n. 787 in esame prevede due distinti interventi da parte delle aziende ed istituti di credito per il recupero di crediti verso le imprese industriali a seconda che i soggetti che pongono in essere le operazioni di consolidamento siano aziende di credito ordinario ovvero istituti di credito a medio e lungo termine.

1) *Operazioni di consolidamento poste in essere da aziende di credito ordinario*

Il primo comma dell'art. 5 prevede la possibilità da parte delle aziende di credito di consolidare entro tre anni dall'entrata in vigore della legge — previa autorizzazione della Banca d'Italia ed in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio — i crediti per capitale e interessi, verso imprese industriali, in essere alla data del 31 luglio 1978. Il recupero di detti crediti dovrà operarsi secondo piani di ammortamento di durata non inferiore a cinque anni con l'applicazione di un tasso di interesse che dovrà essere inferiore al tasso di riferimento per il credito agevolato al settore industriale vigente alla data del consolidamento.

Il ricorso alle predette operazioni di consolidamento comporta, per le aziende di credito che le pongono in essere, oltre che una maggiore dilazione nel rientro dei capitali anche una parziale rinunzia agli interessi pattuiti all'origine. In considerazione di ciò nel secondo comma dell'art. 5 in esame è previsto un beneficio fiscale che si pone come concorso agli oneri posti a carico delle aziende di credito. Tale beneficio, accordato alle aziende di credito che entro tre anni (29 dicembre 1981) dalla data di entrata in vigore della legge provvedono ad operazioni di consolidamento, consiste nell'ammettere in deduzione dal reddito imponibile di detti soggetti una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati in base al tasso di riferimento

e quelli corrispondenti al minor tasso applicato. La deduzione, che è consentita per ciascuno dei periodi di imposta interessati dal consolidamento, non può in ogni caso essere superiore alla metà degli interessi calcolati in base al tasso di riferimento.

Il richiamo al « tasso di riferimento » si è reso necessario per assicurare il confronto con un elemento obiettivo e certo, per cui è da escludere la possibilità di operare il computo della differenza in base al tasso concretamente applicato prima del consolidamento.

Di fatto, il beneficio fiscale accordato assume natura di vero e proprio esonero tributario, in funzione di incentivo rispetto all'onere da sopportarsi dalle banche per le operazioni di consolidamento ed opera attraverso la forma della deduzione nella determinazione del reddito imponibile.

2) *Operazioni di consolidamento poste in essere da istituti di credito a medio e lungo termine*

Il terzo comma dell'art. 5 estende il beneficio fiscale contenuto nel secondo comma agli istituti di credito a medio e lungo termine che, relativamente ai finanziamenti ad imprese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano entro lo stesso termine indicato nel secondo comma — ossia entro tre anni (29 dicembre 1981) dalla data di entrata in vigore del provvedimento — il recupero in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate già scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da tale data (31 luglio 1981).

Relativamente a queste ultime rate, ai fini della quantificazione del beneficio fiscale, il computo della deduzione dal reddito imponibile è effettuato tenendo conto, anziché del tasso di riferimento, del tasso del contratto iniziale.

La norma contenuta in questo terzo comma riguarda quindi le operazioni poste in essere dagli istituti di credito a medio e lungo termine intese al recupero delle rate, per capitali e interessi, scadute e non soddisfatte alla data del 31 luglio 1978 e di quelle che andranno a scadere entro tre anni da tale data.

Stante l'espresso riferimento al precedente comma, analogo è, per tali istituti, il meccanismo di applicazione del beneficio già innanzi illustrato per le aziende di credito ordinario. Quanto al diverso riferimento al tasso del contratto iniziale in luogo del tasso di riferimento, esso trova giustificazione nel fatto che per le operazioni in questione, specie se di vecchia data, il tasso di riferimento potrebbe risultare sensibilmente superiore a quello contrattuale, ciò che comporterebbe una distorta quantificazione del beneficio fiscale.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali accuseranno ricevuta delle presenti istruzioni a questo Ministero, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: REVIGLIO

(3546)

CIRCOLARE 14 maggio 1981, n. 20.

Imposte sul reddito. Trattamento tributario degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari. Art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, nel testo approvato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 891.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Al comando generale della guardia di finanza

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

L'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, nel ripristinare, in forma pressoché identica, il trattamento di favore già previsto dall'art. 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 e dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, ebbe a stabilire l'esclusione dalla ritenuta alla fonte e l'esenzione totale dalle imposte sul reddito relativamente agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dagli istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito esercenti il credito a medio e lungo termine. Con detto articolo venne altresì stabilito che il beneficio si applicava ai titoli sottoscritti dalla data di entrata in vigore del citato decreto (cioè dal 1° novembre 1980) al 31 dicembre 1981, allineando in tal modo il criterio applicativo dell'agevolazione al precedente trattamento previsto dall'art. 3 della legge 28 ottobre 1980, n. 687, con il quale venivano disciplinati gli effetti derivanti dalla temporanea vigenza dei citati decreti-legge numeri 288 e 503 non convertiti.

La legge 22 dicembre 1980, n. 891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1980 ed entrata in vigore il giorno successivo, nel convertire in legge il citato decreto n. 693, ha largamente modificato la predetta norma, sostituendo ad essa una differente disciplina che introduce innovazioni per quanto concerne l'ambito soggettivo, quello oggettivo e quello temporale. Rispetto al regime vigente fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè, a tutto il 30 dicembre 1980) le modificazioni in parola possono così sintetizzarsi:

a) *Ambito soggettivo* - Con riferimento ai soggetti che emettono obbligazioni e titoli similari suscettibili di fruire del trattamento agevolativo, in aggiunta agli istituti di credito già citati, sono stati inclusi nella previsione legislativa anche altri soggetti, e precisamente:

gli enti di gestione delle partecipazioni statali;

le società per azioni con azioni quotate in borsa;

le società per azioni ammesse alla quotazione in borsa successivamente al 31 dicembre 1980;

b) *Ambito oggettivo* - In coincidenza con il cennato ampliamento della sfera dei soggetti emittenti, vengono di conseguenza ammessi a fruire del trattamento di favore in parola anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dai predetti enti e società, ove sottoscritti dal 31 dicembre 1980, ferma restando la condizione, per la società da ultimo citate nella precedente lettera *a*), dell'ammissione alla quotazione in borsa posteriormente a tale data.

Il trattamento agevolativo di che trattasi, tuttavia, non trova applicazione, giusta il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 6 nel testo introdotto dalla legge di conversione, ai titoli con scadenza inferiore a tre anni ed a quelli il cui emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi;

c) *Ambito temporale* - Come già accennato, il limite temporale stabilito dall'originario art. 6 del decreto-legge n. 693 era fissato, quanto al termine finale, al 31 dicembre 1981, mentre quello iniziale era stato stabilito al 1° novembre 1980. Poiché il ripristino dell'agevolazione effettuato con il decreto-legge n. 693 comportava un vuoto per il mese di ottobre, in quanto la citata legge n. 687 aveva confermato gli effetti del beneficio previsto dai decreti-legge non convertiti con riferimento alle sottoscrizioni avvenute nel periodo compreso fra il 3 luglio ed il 30 settembre 1980, nel primo comma, n. 1), dell'art. 6 nel testo introdotto dalla legge di conversione si è dichiarato applicabile il regime di favore anche ai titoli emessi dagli istituti di credito speciale — gli unici, in pratica, presi in considerazione nei decreti-legge numeri 288, 503 e 693 — sottoscritti nel mese di ottobre 1980, pervenendosi in tal modo a saldare il regime fiscale previsto dai primi due decreti con quello recato dal decreto n. 693. Il termine finale, poi, è stato anticipato per tutti gli emittenti al 30 settembre 1981.

In relazione a quanto sopra esposto si pone l'esigenza di stabilire innanzitutto se le modifiche apportate dalla richiamata legge di conversione retroagiscono alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 693 (1° novembre 1980) ovvero se esse svolgano efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 dicembre 1980).

Al riguardo si osserva che l'art. 77 della Costituzione non disciplina l'ipotesi in cui la legge di conversione approvi con emendamenti modificativi le norme del decreto oggetto della conversione, ma si limita semplicemente a disciplinare gli effetti della mancata conversione, effetti che possono consistere o nel venir meno con effetto *ex tunc* delle disposizioni non approvate ovvero nella regolamentazione, da farsi con apposita legge, dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Ne deriva che, in assenza di una esplicita disciplina costituzionale in ordine alla conversione di norme variamente modificate, si deve far ricorso ai princìpi in materia fissati dalle disposizioni sulla legge in generale e particolarmente a quelli contenuti negli articoli 11 e 12 concernenti, rispettivamente, l'efficacia della legge nel tempo e l'interpretazione della legge stessa. Il primo dei citati articoli detta il principio della irretroattività delle norme, stabilendo che « la legge non dispone che per il futuro » e tale principio è certamente suscettibile di deroghe (costituzionalmente escluse peraltro in materia penale); in tal caso però la retroattività della norma deve essere espressamente prevista o deve risultare inequivocabilmente in sede interpretativa, atteso che mentre la irretroattività si presume, è la retroattività che necessita di essere provata.

Ciò posto, poiché nessuna disposizione dell'art. 6 del decreto-legge n. 693 è stata soppressa, non si è verificata alcuna ipotesi di abrogazione parziale della norma, abrogazione che, a volerla equiparare alla mancata conversione, potrebbe costituire il presupposto per la applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione. Si deve pertanto concludere che le modificazioni introdotte dalla legge di conversione trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè dal 31 dicembre 1980.

In tale prospettiva, peraltro, una diversa considerazione va posta per quanto concerne l'applicazione del trattamento agevolativo ai titoli sottoscritti nel mese di ottobre 1980. Al riguardo si osserva che la circostanza secondo cui il legislatore abbia ricollegato alla cessazione degli effetti delle precedenti norme agevolative la decorrenza del beneficio nuovamente accordato con il citato decreto-legge n. 693 deve essere interpretata come espressione di volontà di dare continuità al particolare regime fiscale già operante dalla data del 3 luglio 1980, assicurando conseguentemente ai titoli emessi dagli istituti di credito speciale, sottoscritti nel mese di ottobre 1980, lo stesso trattamento riservato a quelli sottoscritti nei periodi immediatamente antecedente (dal 3 luglio al 30 settembre 1980) e successivo (dal 1° novembre al 30 dicembre 1980). Non sarebbe infatti ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore, nel momento in cui si è preoccupato di ricongiungere il regime di favore, ripristinato con il decreto-legge n. 693, con quello regolamentato dalla legge n. 687, abbia nel contempo inteso sostituire tale regime, assoggettando ai criteri limitativi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 — nel testo introdotto dalla legge di conversione — i titoli sottoscritti nel mese di ottobre, con la conseguenza di introdurre, soltanto per detti titoli, un trattamento differenziato. Ove si consideri poi che il legislatore, nell'operare la cennata saldatura temporale, non poteva certo ignorare che molti dei titoli sottoscritti avevano una scadenza inferiore ai tre anni, pervenire a diverse conclusioni significherebbe presumere una volontà di escludere « a posteriori » da quelle agevolazioni anche i titoli sottoscritti in epoca successiva (dal 1° novembre al 30 dicembre 1980), venendo così ad incidere retroattivamente in situazioni giuridiche già costituite.

Tali considerazioni inducono fondatamente a ritenere che, in mancanza di sicuri elementi contrari desumibili dal contesto della norma così modificata, alle sottoscrizioni effettuate nel mese di ottobre competa

lo stesso regime applicabile alle sottoscrizioni avvenute nel periodo compreso fra il 3 luglio ed il 30 dicembre 1980.

Quanto sopra premesso, ai fini della pratica applicazione del trattamento agevolativo di che trattasi può pervenirsi alle seguenti conclusioni:

1) innanzitutto va precisato che il regime agevolativo opera su due piani temporali distinti e con differenti criteri. Una volta stabilito, infatti, che le modificazioni introdotte con la legge di conversione n. 891 del 1980 svolgono efficacia dal 31 dicembre 1980, ne consegue che le obbligazioni ed i titoli similari emessi dagli istituti di credito speciale (in pratica, gli unici soggetti emittenti presi in considerazione dai decreti-legge innanzi ricordati), sottoscritti anteriormente alla data del 31 dicembre 1980, godono del trattamento agevolativo anche se di durata inferiore ai tre anni ed anche se l'emissione di detti titoli sia connessa a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi;

2) posteriormente alla data del 30 dicembre 1980, il regime agevolativo — applicabile anche ai nuovi soggetti previsti dalla legge di conversione (e, cioè: agli enti di gestione delle partecipazioni statali; alle società per azioni quotate in borsa e alle società per azioni ammesse alla quotazione successivamente al 31 dicembre 1980) — trova applicazione con le limitazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6, nel testo introdotto dalla legge di conversione;

3) il vincolo di durata triennale, posto quale condizione per l'attribuzione del beneficio, è correlato al prevalente permanere del finanziamento nei tre anni e non già esclusivamente alla durata minima del titolo. A tale soluzione devesi infatti pervenire al fine di rendere operante sul piano pratico la normativa di favore, la quale è intesa a facilitare in buona sostanza gli investimenti produttivi attraverso l'agevolazione sulla raccolta di risparmio attuata con l'emissione, da parte dei soggetti indicati dal legislatore, dei titoli di che trattasi.

Occorre al riguardo considerare che le emissioni finora effettuate con durata superiore al triennio sono per la maggior parte articolate su piani finanziari di ammortamento — la cui adozione risale ad epoche remote e costituisce ormai prassi consolidata — che prevedono, appunto, forme di rimborso anticipato per estrazione o per quote anche infratriennali.

Applicando letteralmente il dettato normativo si determinerebbe un'automatica esclusione dal beneficio fiscale ed una ingiustificata disparità di trattamento a seconda dei casi. Da un lato, in caso di rimborso anticipato per estrazione i sottoscrittori sarebbero tutti penalizzati, anche con riferimento ai titoli non estratti, relativamente ai quali il finanziamento permane oltre il triennio. Infatti tale coinvolgimento — che appare contrastante peraltro con lo stesso dettato legislativo che parla di « titoli con scadenza inferiore ai tre anni » — andrebbe imputato alla pratica impossibilità per il sostituto d'imposta di conoscere aprioristicamente quali titoli saranno estratti il che comporterebbe la perdita dell'agevolazione per tutta l'emissione. D'altro canto, se si pensa che lo stesso risultato si ottiene, sotto il profilo finanziario, col metodo di rimborso per quote annuali, non potendosi negare il beneficio ogni qualvolta il titolo è rimborsato per quote ed abbia scadenza dopo il triennio, si determinerebbe una sperequazione derivante unicamente dal metodo adottato.

Bisogna quindi stabilire, in base alla ratio della norma agevolativa in esame, il concetto di durata nella fattispecie, tenendo conto delle suesposte considerazioni. E' noto, in proposito, che la durata di una emissione obbligazionaria è essenzialmente quella indicata nella scadenza dei regolamenti di emissione, mentre tutte le altre condizioni ivi previste — che disciplinano, ad esempio, i premi, le estrazioni, i rimborsi graduali e così via — in parte attengono alla quantificazione del rendimento effettivo, che è funzione non soltanto della cedola ma anche delle altre cennate condizioni, ed in parte sono legate a piani di ammortamento usuali sulle piazze italiane ed estere, cui fa riferimento anche il legislatore civilistico (es.: art. 2425, n. 7, del codice civile, che disciplina il rinvio del costo, regolamentando le perdite di emissione in conformità ai piani di ammortamento del prestito; art. 2412 del codice civile, che consente la riduzione del capitale sociale degli emittenti solo in proporzione al graduale rimborso del prestito), piani di ammortamento che rispondono alla necessità di graduare nel tempo gli esiti di liquidità, ovviandosi in tal modo ad ingenti esborsi concentrati alla scadenza massima dell'emissione.

La presa d'atto del legislatore civilistico della cennata prassi e della logica finanziaria del graduale rimborso del prestito nel corso degli anni coinvolge di conseguenza anche l'ipotesi dei titoli rimborsabili per estrazione. Infatti, nessuna differenza si coglie, sia sul piano giuridico che su quello finanziario, fra l'ipotesi in cui l'emittente si liberi gradualmente nel tempo di una parte del prestito nei confronti di un gruppo di obbligazionisti estratti a sorte, rimborsando loro integralmente i rispettivi titoli, e l'ipotesi in cui la emittente ammortizzi gradualmente quella stessa parte di prestito, rimborsando periodicamente a tutti i sottoscrittori soltanto una quota delle loro sottoscrizioni.

Alla stregua di quanto precede, considerate le finalità perseguite dal legislatore nel dettare la norma di favore di che trattasi — che sono quelle di far affluire e permanere risorse finanziarie nell'economia della impresa — e tenuto conto delle caratteristiche del particolare strumento finanziario testè illustrato, si possono ritenere senz'altro inclusi nel campo di applicazione dell'esenzione quei prestiti obbligazionari che prevedono piani di ammortamento a quote di capitale costante o di tipo così detto « francese » (cioè: a rate costanti, ottenute con quote di capitale crescente ed interessi decrescenti) per i quali la scadenza indicata nei regolamenti di emissione sia oltre i tre anni a far data dalla emissione.

Invece i prestiti con altre forme di ammortamento, meno diffuse sul mercato, godranno dell'esenzione sempreché il rimborso di capitale sottoscritto alla data di scadenza del 30 settembre 1981 avvenga prevalentemente dopo il triennio, in quanto devono ritenersi

esclusi dal campo di applicazione del trattamento agevolato i prestiti obbligazionari che prevedano un piano di ammortamento tale da comportare una anomala concentrazione del capitale rimborsabile nel triennio (in misura eccedente il cinquanta per cento del prestito sottoscritto), tali quindi da presentare, sostanzialmente, strumenti finanziari aventi durata inferiore a quella prevista dal legislatore;

4) nel caso di obbligazioni convertibili, l'agevolazione deve essere riconosciuta anche se il periodo di convertibilità ricada, in tutto od in parte, nel triennio.

La *ratio* della prescritta scadenza non inferiore al triennio, infatti, non può essere che quella di assicurare che l'emittente conservi, nei termini sopra precisati, la disponibilità dei capitali sottoscritti per un periodo ritenuto sufficiente a consentire utili impieghi produttivi: finalità che è raggiunta quando il sottoscrittore, esercitando la facoltà di conversione, rinunzia al rimborso del prestito acquisendo in contropartita titoli azionari.

D'altra parte, la convertibilità prima della scadenza triennale, anche se non fosse prevista nel regolamento del prestito, dovrebbe comunque essere consentita dall'emittente qualora, anteriormente a tale scadenza, si verificassero gli eventi indicati nel quinto comma dell'art. 2420-*bis* del codice civile;

5) qualora siano previste, infine, dal regolamento di emissione forme miste di titoli che incorporano il diritto di parziale conversione e di ammortamento — per quote o per estrazioni — il vincolo triennale, siccome precisato nel precedente punto 3), va considerato unicamente con riguardo alla parte della sottoscrizione eccedente la quota convertibile.

Nelle attività di controllo e di accertamento relative all'applicazione delle norme agevolative contenute nell'art. 6 sopra esaminato, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli altri organi che con essi cooperano per l'acquisizione degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette si atterranno ai criteri interpretativi innanzi esposti, vagliando con ogni attenzione i regolamenti contrattuali delle emissioni e le relative forme di esecuzione onde evitare che godano dei benefici fiscali fattispecie che non realizzino le previsioni di legge e che presentino elementi rivelatori di scopi elusivi dell'imposizione.

Le Intendenze di Finanza, che unitamente agli Ispettorati Compartimentali delle imposte dirette sono pregate di accusare ricevuta della presente circolare, provvederanno a trasmetterne copia ai rispettivi uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il Ministro: REVIGLIO

(3547)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651098/8) Roma, 1981 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.